



Servizio Qualità Acqua Erogata

CAPITOLATO SPECIALE

Per l'affidamento del servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio chimico-biologico dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS)

Cagliari, Gennaio 2016



INDICE

INDICE	2
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.	3
Art. 2 – Durata ed importo del servizio	3
Art. 3 – Descrizione del servizio.....	3
Art. 4 – Obblighi dell'appaltatore.	5
Art. 5 – Attivazione del servizio e Rappresentante dell'Appaltatore.....	6
Art. 6 - Personale per l'espletamento del servizio.....	6
Art. 7 – Revisione prezzi	6
Art. 8 – Controlli da parte dell'Ente	6
Art. 9 – Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore	7
Art. 10 – Recesso dall'appalto	7
Art. 11 – Spese contrattuali.....	7
Art. 12 – Verifica di conformità	7
Art. 13 – Pagamenti.....	7
Art. 14 – Cauzione	8
Art. 15 – Cessione del contratto e sub-appalti	9
Art. 16 – Penali	9
Art. 17 – Obbligo alla riservatezza	9
Art. 18 – Risoluzione delle controversie.....	9
Art. 19 – Sicurezza del lavoro	10
Art. 20 – Osservanza di leggi e regolamenti	12
Allegati	12



Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

Il presente capitolato disciplina l'appalto relativo al servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio chimico-biologico dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS) per il controllo qualitativo della risorsa idrica del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR).

Art. 2 – Durata ed importo del servizio

La durata del servizio è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dal verbale di attivazione, con la possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici).

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art.1671 del Codice Civile, l'Ente può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto.

L'importo del servizio è stabilito a corpo e il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

La stima dell'appalto ammonta **€ 2.580.000,00 + I.V.A.** per 24 mesi, al netto del compenso a corpo, non soggetto a ribasso, per gli oneri di sicurezza connessi ad attività interferenti valutato in € 20.000,00. Pertanto l'importo del servizio ammonta complessivamente a € 2.600.000,00 al netto dell'I.V.A. per 24 mesi.

Art. 3 – Descrizione del servizio

Il sistema idrico multisetoriale comprende opere ed infrastrutture per la raccolta, la regolazione ed il trasporto dell'acqua grezza per gli usi multisetoriali fra cui 34 dighe, 24 traverse, acquedotti e canali, centrali di sollevamento e centrali idroelettriche.

L'ENAS, attraverso il Servizio Qualità dell'Acqua Erogata, effettua i controlli interni di qualità per una migliore utilizzazione delle risorse idriche disponibili distribuite alle utenze, monitorando la qualità dell'acqua e dei sedimenti negli invasi, nelle opere di presa e nei punti di consegna.

Fanno parte del sistema di controllo della qualità della risorsa idrica anche 18 stazioni di monitoraggio automatico, installate in altrettanti invasi, le quali forniscono quotidianamente informazioni qualitative mediante acquisizione e trasmissione di alcuni parametri indicatori della qualità dell'acqua invasata.

Il laboratorio chimico-biologico dell'Enas è suddiviso, a seconda della tipologia dei controlli analitici effettuati e delle matrici analizzate, nelle seguenti aree tecniche :

- Biologia
- Chimica inorganica e sedimenti
- Chimica organica

Ciascuna area è gestita da un funzionario Enas in qualità di Responsabile dell'Attività, di seguito indicato come RA, che avrà il compito, dal punto di vista tecnico-operativo, di organizzare e supervisionare tutte le attività relative all'appalto.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento ai RA delle suddette aree per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e per tutte le indicazioni di natura tecnica e operativa che verranno ad esso impartite, come meglio specificato nell'Allegato 1 (descrizione delle attività da eseguire e relativa tempistica di esecuzione).



Per l'esecuzione di queste attività l'ENAS metterà a disposizione dell'appaltatore i locali e la strumentazione del laboratorio chimico biologico, i natanti ed altre attrezzature specifiche **ad eccezione degli autoveicoli** che dovranno essere messi a disposizione dall'appaltatore e che dovranno essere idonei dal punto di vista normativo e adeguatamente equipaggiati di tutti gli accessori richiesti sia per il trasporto dei natanti che per tutte le altre necessità contingenti.

Le attività, meglio descritte nell'allegato 1, da eseguirsi da parte dell'appaltatore secondo le prescrizioni in esso contenute, sono riassunte di seguito:

1. campionamento, manutenzione stazioni di campionamento, determinazioni parametri chimico-fisici e biologici sia in campo che in laboratorio;
2. disponibilità di adeguati autoveicoli per l'espletamento delle attività richieste nel presente capitolato speciale (campionamenti, ecc...)
3. manutenzione ordinaria di tutti i mezzi nautici, rimorchi, attrezzature dell'Ente utilizzate per svolgere le attività di campionamento con registrazione interventi di manutenzione effettuati;
4. esecuzione, presso il laboratorio dell'ENAS, di analisi chimiche e biologiche secondo il programma e le metodiche analitiche indicate dai RA, in ottemperanza alle vigenti norme in materia, nonché l'emissione del rapporto di prova;
5. manutenzione ordinaria/straordinaria della strumentazione da laboratorio ai fini del suo mantenimento in condizioni di efficienza;
6. digitalizzazione ed elaborazione dei dati analitici;
7. attività pratica ed informatica di riordino, carico, scarico e inventario del magazzino del laboratorio;
8. registrazione informatica dei campioni in ingresso al laboratorio e inserimento dati nell'archivio informatico dell'Enas;
9. gestione e manutenzione rete di monitoraggio automatico della qualità dell'acqua;
10. gestione pratica ed informatica dei rifiuti di laboratorio;

Le attività dovranno di norma essere svolte in 5 giorni la settimana, con l'esclusione dei sabati, delle domeniche e delle altre giornate festive; tuttavia per esigenze straordinarie potrà essere richiesto all'appaltatore di assicurare prestazioni nei giorni festivi, compreso il sabato e la domenica. Per quanto riguarda, in particolare, tutte le attività di campionamento si precisa che queste dovranno essere svolte secondo il cronoprogramma annuale di massima predisposto da ENAS di cui all'Allegato 1 e che verrà meglio dettagliato e adeguato alle esigenze e comunicato all'appaltatore con congruo anticipo e con cadenza quindicinale.

Le attività di laboratorio, oggetto del presente capitolato, si potranno svolgere nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 -18.00, compatibili con la presenza del personale ENAS, salvo particolari esigenze che saranno comunicate tempestivamente all'appaltatore (turnazioni, trasferte ecc.).

Le attività di campionamento si potranno svolgere di norma nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00-18.00 fatta eccezione per alcune stazioni di campionamento che, in relazione alla distanza dal laboratorio e/o alla tipologia di intervento, possono richiedere un impegno orario diverso.

Resta inteso che l'Ente potrà richiedere, mediante apposita comunicazione, all'appaltatore, di potenziare l'attività descritta nel presente appalto (analisi, campionamenti, manutenzioni, etc) fino ad un massimo del 20% di quella prevista, con la proporzionale variazione dell'importo contrattuale, secondo i prezzi offerti in fase di gara.

L'ENAS nominerà il Responsabile unico del Procedimento (RUP) ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Di queste nomine verrà data comunicazione formale all'appaltatore.



L'ENAS provvederà autonomamente ad eseguire le seguenti attività:

- approvvigionamento dei reagenti necessari per le analisi compresi i gas puri e miscele di gas per analisi;
- approvvigionamento di vetreria e materiali di consumo in genere, e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;
- smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività analitiche.

Art. 4 – Obblighi dell'appaltatore.

L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza eccezione alcuna a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto.

Obbligo di riservatezza: tutti i dati analitici prodotti sia in forma grezza che elaborati e di cui all'allegato 1 al presente capitolato speciale, saranno di esclusiva proprietà dell'ENAS e non potranno essere in alcun modo divulgati senza la necessaria autorizzazione da parte del direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata o di un suo sostituto.

In sede di presentazione dell'offerta, l'appaltatore dovrà **obbligatoriamente** presentare una dichiarazione nella quale, con riferimento all'allegato "Elenco strumentazione, attrezzature, natanti" si attesta che:

- le apparecchiature poste a disposizione dall'Ente sono idonee per effettuare il servizio richiesto;
- le attrezzature ed i natanti posti a disposizione dall'Ente per i campionamenti sono idonei per effettuare il servizio richiesto;
- le apparecchiature e le attrezzature di cui sopra rispettano le norme relative alla sicurezza secondo quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008

L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- segnalare tempestivamente al DEC qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione di qualunque attrezzatura, che dovesse verificarsi;
- segnalare tempestivamente eventuali danni o avarie provocate da terzi ai veicoli/mezzi di trasporto messi a disposizione dall'appaltatore per l'espletamento del servizio, tale obbligo di segnalazione vale anche per le attrezzature, la strumentazione da campo, le imbarcazioni e le apparecchiature di laboratorio di proprietà dell'Ente. Nel caso in cui non venga data attuazione a tali disposizioni, si applicheranno le penali previste all'art. 15;
- eleggere domicilio per tutte le comunicazioni che l'Ente dovrà effettuare, e a tal fine dovrà fornire un numero di telefono fisso, di telefono cellulare e di fax che consentano di rintracciare in qualsiasi momento il rappresentante dell'Operatore economico, dallo stesso individuato. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio speciale nel Comune di Cagliari, presso la sede o gli uffici di una società o operatore economico, o di un professionista, fornendo i relativi recapiti; in mancanza, detto domicilio sarà eletto presso il Comune di Cagliari. Tale domicilio speciale sarà utilizzato dall'Ente nel caso in cui il rappresentante della società appaltatrice non risulti reperibile presso il domicilio eletto;
- vietare l'accesso al laboratorio a ditte o persone non espressamente autorizzate dall'Ente;
- rendersi disponibile a collaborare con i tutor dell'ENAS per illustrare le metodologie applicate nell'attività di analisi di laboratorio nei confronti di giovani tirocinanti che l'Ente accoglie al suo interno, in base ad accordi e convenzioni stipulati con l'Università, l'Agenzia regionale per il lavoro ed altri Organismi;



Art. 5 – Attivazione del servizio e Rappresentante dell'Appaltatore

L'Ente, in caso d'urgenza, potrà provvedere, con apposito verbale redatto dal DEC, all'attivazione del servizio in oggetto anche in pendenza della stipula di contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto al DEC, prima dell'attivazione del servizio, il nominativo del suo Rappresentante e del Sostituto, trasmettendo specifica formale accettazione da parte dei soggetti incaricati, con ampio mandato in relazione alla gestione dei rapporti previsti dal presente Capitolato. A tal fine dovrà essere presentata una procura speciale.

Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà assicurare la reperibilità e la eventuale presenza, compresi i giorni festivi per tutto il tempo necessario ad assicurare lo svolgimento di tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato compresi, e comunque quando ve ne sia necessità a giudizio del DEC. Non potrà inoltre essere impiegato nelle attività oggetto del servizio di analisi del presente appalto.

Art. 6 - Personale per l'espletamento del servizio

L'appaltatore dovrà svolgere il servizio con l'impiego di personale di adeguate competenze e capacità ed in numero sufficiente a garantire il regolare e puntuale svolgimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dai suoi allegati. Le attività principali sono meglio descritte nell'allegato n. 1 che fa parte integrante del presente documento.

Il regolare e tempestivo adempimento del servizio dovrà comunque essere assicurato anche in caso di assenza o impedimento del proprio personale.

L'appaltatore dovrà inoltre possedere comprovata esperienza, documentata dall'aver svolto nei tre anni precedenti attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto ed in particolare:

Le attrezzature e i natanti di proprietà dell'Ente, così come i mezzi di trasporto messi a disposizione dall'appaltatore per l'espletamento del servizio dovranno essere condotti da personale in possesso di patente adeguata come meglio specificato nell'allegato 1.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale e di sicurezza del lavoro.

Art. 7 – Revisione prezzi

E' ammessa la revisione periodica del prezzo con le modalità previste dall'articolo 115 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

Art. 8 – Controlli da parte dell'Ente

L'Ente, attraverso l'attività del DEC e dei RA, effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga svolto in conformità ai patti contrattuali.

Al fine del controllo da parte del DEC e dei RA dovrà essere compilato un registro giornaliero delle attività svolte previste dal presente capitolato.



Art. 9 – Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore

Qualora l'appaltatore si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza e contravvenisse agli obblighi od alle condizioni contrattuali, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione.

In ogni caso la risoluzione avrà per effetto l'immediato incameramento della cauzione, l'applicazione delle penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile l'appaltatore di tutti i danni e le maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, al servizio cui esso si riferisce, sia eseguendolo direttamente, sia a mezzo di altra Impresa.

Art. 10 – Recesso dall'appalto

Non è ammesso il recesso dall'appalto da parte dell'appaltatore.

Il recesso viene considerato come volontario abbandono e dà luogo alla perdita della cauzione a titolo di penale, oltre all'obbligo di risarcire gli eventuali danni.

Art. 11 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di gara, le spese di bollo e quelle notarili per la stipula del contratto ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.

Art. 12 – Verifica di conformità

Ai sensi dell'art 312 e seguenti del DPR 207/2010 il contratto è soggetto a verifica di conformità (in corso di esecuzione e definitiva) al fine di accertarne la regolare esecuzione.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è effettuata dal Direttore di Esecuzione del Contratto, con il supporto dei RA, con cadenza mensile entro 10 giorni dal termine del periodo di riferimento; di detta verifica è redatto apposito verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

A conclusione delle prestazioni contrattuali il DEC effettua la verifica di conformità definitiva e successivamente entro 10 giorni rilascia il Certificato di verifica di conformità che dovrà essere approvato dal RUP.

Art. 13 – Pagamenti

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'aggiudicatario comunicherà al Servizio Appalti e Contratti e Patrimonio dell'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'ente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'ENAS e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP su richiesta dell'Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Il pagamento del compenso sarà liquidato - previa acquisizione del Durc, in rate mensili posticipate, subordinatamente alla verifica di conformità da parte del DEC, che dovrà essere effettuata nei 10 giorni successivi al periodo di riferimento.



il pagamento sarà disposto con cadenza mensile, pari ad un dodicesimo dell'importo annuo contrattuale previa emissione da parte del Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'Ente, del certificato di pagamento e a fine contratto, del certificato di Verifica di conformità, con mandati intestati all'impresa entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, con quietanza del titolare, suo procuratore o delegato, tramite il Tesoriere dell'Ente, Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari.

Pertanto la ditta potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto la comunicazione del certificato di pagamento (a conclusione di ogni mese) o dell'approvazione del Certificato di verifica di conformità a fine servizio. Il pagamento sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C), che sarà richiesta da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'Art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n.89 l'appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 Aprile 2013, n.55.

Le fatture dovranno riportare oltre ai dati costitutivi delle fatture ordinarie, **obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio UFTT92, il CIG, il CUP e il nominativo del RUP.** Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il centro di costo indicato dall'Ente.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG, il CUP e il nominativo del RUP riportati in contratto.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una trattenuta dello 0,5%; le ritenute saranno svincolate soltanto in fase di liquidazione finale successivamente all'approvazione del Certificato di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di sub appalto l'Ente non provvederà a pagamenti diretti ai subappaltatori; detti pagamenti verranno effettuati direttamente dall'impresa aggiudicataria, la quale sarà tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti all'appaltatore ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore sarà quindi subordinato all'esibizione, da parte della stessa, delle copie delle fatture quietanzate da essa corrisposte al subappaltatore, nonché della regolarità contributiva previdenziale del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 14 – Cauzione

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto, l'appaltatore dovrà versare una cauzione ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/06 del codice dei contratti mediante assegno circolare, fidejussione bancaria o polizza assicurativa (rilasciata esclusivamente da una delle società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e riportate nell'elenco riepilogativo pubblicato, per notizia, a cura dell'ISVAP, sulla GURI dell'8.2.2000).

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente contenere le rinunce previste dall'articolo 113, secondo comma del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

La cauzione resterà vincolata fino alla completa liberazione dagli obblighi contrattuali, ossia fino all'approvazione del Certificato di verifica di conformità.

Per tutto il periodo di svolgimento pluriennale dei servizi di cui in appalto, l'appaltatore dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative di adeguato massimale che garantiscano il risarcimento di tutti i danni che possano derivare dall'esecuzione del servizio in oggetto (capitale, interessi e spese):

- involontariamente arrecati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose.
- arrecati alle attrezzature, natanti, strumentazione e quanto di proprietà dell'Ente messo a disposizione dell'appaltatore per il servizio oggetto dell'appalto.



Art. 15 – Cessione del contratto e sub-appalti

E' vietata qualsiasi cessione del contratto.

E' ammesso il subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del codice contratti. La quota subappaltabile non potrà superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Art. 16 – Penali

Qualora la prestazione del servizio non fosse corrispondente con le prescrizioni riportate nel presente Capitolato per documentata negligenza da parte dell'Appaltatore, su istanza dei RA verranno applicate le sotto elencate penali, relative alle inadempienze contrattuali accertate dal DEC, nel corso dei controlli:

1. Mancata presenza delle squadre destinate al campionamento o alla manutenzione o alle analisi presso gli invasi con l'utilizzo dei natanti: 250 € per ogni inadempienza riscontrata.
2. Mancata segnalazione di eventi rilevanti, disfunzioni e guasti alle apparecchiature, ai natanti, agli impianti e alle strumentazioni del laboratorio: 200 € per ogni inadempienza riscontrata.
3. Disservizi o ritardi nella periodicità della manutenzione programmata sia per le apparecchiature di laboratorio che per le stazioni di monitoraggio automatico: 100 € per ogni giorno di ritardo.
4. Ritardi nella esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall'allegato 1 punti 3.8–4.4–5.4–6.3: 100 € per ogni giorno di ritardo.
5. Ritardata, incompleta, mancata, errata tenuta del registro di carico scarico rifiuti e dei relativi formulari necessari per lo smaltimento corretto dei rifiuti di laboratorio: 100 € per ogni errore riscontrato oltre il pagamento delle eventuali sanzioni che dovessero essere applicate dagli organi istituzionali deputati al controllo (NOE, ASL, Polizia Stradale ecc.)
6. Disfunzioni, errori o ritardi nella registrazione dei campioni e nell'inserimento dati nell'archivio informatico dell'ENAS o nella tenuta del registro di carico-scarico del materiale di consumo e dei reagenti presso il magazzino del laboratorio: 50 € per ogni errore riscontrato
7. Inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro definiti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008: 500,00 per ogni evento riscontrato oltre al pagamento di eventuali sanzioni che dovessero essere applicate dagli organi istituzionali deputati al controllo.

Le penali sono cumulabili e verranno notificate tramite un verbale del DEC nel quale viene riportata l'inadempienza e/o negligenza riscontrata, gli elementi probanti l'accertamento effettuato, il relativo ammontare e l'eventuale termine perentorio entro il quale l'appaltatore dovrà uniformarsi alle direttive impartite per ovviare alla negligenza o inadempienza in atto.

Trascorso invano tale termine verrà emanato dal DEC un ordine di servizio contenente un termine più restrittivo; trascorso inutilmente questo ultimo termine la negligenza verrà considerata grave inadempienza accertata e pertanto causa di esecuzione d'ufficio o di rescissione del contratto.

L'importo complessivo delle penali applicate verrà detratto dall'importo delle rate mensili, per tutta la durata dell'appalto del servizio e dovrà rientrare nei limiti previsti dall'art. 145 comma 3 del DPR 207/2010.

Art. 17 – Obbligo alla riservatezza

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico o didattico di cui l'appaltatore entrerà in possesso nello svolgimento del servizio dovranno essere considerati riservati.

Art. 18 – Risoluzione delle controversie



Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente appaltante e l'appaltatore dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal fine l'appaltatore, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica.

L'appaltatore non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'Ente Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Art. 19 – Sicurezza del lavoro

Ai sensi dell'art. 26, 1° comma, del Decreto legislativo 81 del 9 Aprile 2008 "*Testo unico sulla sicurezza del lavoro*" ai fini della verifica dell'idoneità tecnico- professionale l'Appaltatore è tenuto alla consegna di:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, redatta ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Dicembre 2000 , n°445.

In applicazione del comma 2 del sopracitato articolo l'Ente acque della Sardegna (ENAS) e l'Appaltatore coopereranno per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, con interventi coordinati, anche tramite la reciproca informazione sui rischi dovuti alle interferenze tra le lavorazioni oggetto dell'appalto e le lavorazioni proprie dell'ENAS o di altri soggetti che svolgano la propria attività lavorativa nel laboratorio ENAS ed in tutti i siti di campionamento oggetto del servizio.

In fase di predisposizione dell'appalto ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, l'ENAS, tenendo conto del proprio documento di valutazione di rischi, ha elaborato e messo a disposizione di tutti i partecipanti alla gara un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (**DUVRI**) che contiene le misure e le procedure necessarie per i eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le attività previste nel presente capitolato.

In proposito la ditta aggiudicataria dovrà proporre all'Ente ulteriori specifiche procedure che, nel rispetto del DUVRI, garantiscano l'operatività nel rispetto della massima sicurezza. Tali procedure, valutate dai competenti servizi dell'Ente, una volta concordate ed approvate verranno introdotte nel DUVRI a titolo di proposta della ditta di adeguamento del medesimo, ai sensi del punto (a) del comma 2 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008.

Prima della stipula del contratto d'appalto e dell'attivazione dello stesso, l'ENAS, tramite il Servizio Prevenzione e Sicurezza (SPS) e i suoi tecnici, e l'Appaltatore, sulla base dei sopralluoghi comuni da effettuarsi nei luoghi di lavoro di cui all'art. 1, redigeranno apposito verbale per le eventuali modifiche migliorative del **DUVRI**.

Il **DUVRI** nella sua stesura finale sarà allegato al contratto e ne costituirà parte integrante. Essendo il DUVRI un documento dinamico, le procedure di aggiornamento andranno eventualmente ripetute in presenza di rischio da interferenza dovuto alla presenza di nuove lavorazioni non presenti al momento dell'attivazione del servizio o per qualunque variazione alle modalità operative.

In allegato al **DUVRI** l'ENAS ha provveduto a valutare, per tutta la durata dei lavori, i relativi oneri di sicurezza secondo il disposto del punto 4 dell'allegato XV del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 "*Testo unico sulla sicurezza del lavoro*", con particolare riguardo ai costi relativi all'eliminazione dei rischi interferenziali.



L'importo è pari a € 20.00,00 e costituisce la parte di costo del servizio da non sottoporre a ribasso d'asta.

L'appaltatore dovrà, attraverso dichiarazione esplicita da inoltrarsi all'Amministrazione appaltante, comunicare di aver adempiuto, ed impegnarsi ad adempiere per tutta la durata del servizio, e sino alla sua ultimazione, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso visione del Documento di analisi e valutazione dei rischi relativo al laboratorio nel quale si dovranno svolgere le attività.

Farà parte del contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – DUVRI (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008). comprensivo del piano di evacuazione.

E' disponibile presso la sede del laboratorio il Documento di analisi e valutazione dei rischi ove vengono descritti i principali rischi presenti nel laboratorio per i lavoratori e le relative norme di prevenzione.

Ai fini di della sicurezza dei lavoratori, in particolare per l'attuazione del piano di evacuazione, l'appaltatore dovrà predisporre un registro di annotazione delle presenze del personale impiegato nello svolgimento delle attività presso il laboratorio dell'Enas.

L'appaltatore ha comunque l'obbligo di segnalare immediatamente ai RA ed al DEC eventuali carenze che costituiscano pericolo per la sicurezza dei lavoratori, affinché l'Ente possa disporre le azioni per superare tali carenze.

L'appaltatore è responsabile del controllo e della segnalazione dell'efficienza continua di tutti i dispositivi ai fini della sicurezza.

L'appaltatore assume tutte le competenze attribuite dalla D.Lgs. 81/2008 al datore di lavoro, verso i propri lavoratori, tra le quali si richiamano le seguenti:

- Fornitura di adeguate attrezzature da lavoro e DPI;
- Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e comunicazione al Responsabile del S.P.P. dell'Ente nonché al DEC dei nomi dei responsabili e dei componenti;
- Redazione del piano di sicurezza;
- Redazione del piano delle emergenze;
- Consultazione dei lavoratori su detti documenti;
- Vigilanza sull'osservanza del rispetto da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza;
- Effettuazione delle visite mediche ai fini della prevenzione delle malattie professionali con il rilascio del certificato di idoneità sanitaria per ogni singolo lavoratore;
- Tenuta del registro degli infortuni;
- Tenuta del registro di esposizione agli agenti cancerogeni di cui all'art. 243 comma 1 D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro dell'Appaltatore è responsabile dei piani sopra citati e del rispetto delle procedure in essi contenute.

Prima di dare inizio al servizio l'Appaltatore dovrà comunicare all'Ente appaltante, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente (MC) e predisporre, ai sensi della normativa vigente, il Documento della Valutazione dei Rischi (DVR) ed il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, che dovrà essere sottoscritto anche dallo stesso Appaltatore.

Tali documenti dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte al controllo del laboratorio.



Art. 20 – Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori.

In relazione all'appalto del servizio ed all'esecuzione del contratto si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche.

Allegati

Allegato n.1: – Descrizione delle attività.

Allegato n.2: – Tabella 1 - siti di campionamento

Allegato n.3: – Tavola 1 - localizzazione georeferenziata dei siti di campionamento

Allegato n.4: – Cronoprogramma annuale attività di campionamento e manutenzione

Allegato n.5: – Elenco imbarcazioni e strumentazione

Allegato n.6: – Lista parametri e metodi analitici